



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2017
N.RF164
INFO FLASH
La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione
www.redazionefiscale.it
Pag. 1 / 3

OGGETTO	PATENT BOX – ESCLUSIONE DEI MARCHI DAL 2017
RIFERIMENTI	ART. 56 D.L. 50/2017 CONV. IN L. 96/2017;
CIRCOLARE DEL	22/09/2017

L'art. 56 del D.L. 50/2017 conv. in L. 96/2017 ha previsto l'**esclusione dall'agevolazione "Patent Box"** per i **marchi d'impresa**.

Viene, inoltre, prevista l'applicazione dell'agevolazione anche ai redditi derivanti dall'utilizzo congiunto di beni immateriali che presentano vincoli di complementarietà e a condizione che tra gli stessi siano compresi unicamente quelli rientranti tra i beni agevolabili.

PREMESSA

Come noto, la Stabilità 2015 (L.190/2014) ha introdotto un regime opzionale di tassazione agevolata (cd. "**Patent box**") per i redditi derivanti dall'utilizzazione o dalla concessione in uso di alcune tipologie di beni immateriali (quali software coperti da copyright e brevetti).



DECORRENZA: in generale il nuovo regime opzionale è applicabile a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2014 (cioè dal 2015 per i soggetti "solari").

Possono fruire dell'agevolazione:

- ⇒ tutti i titolari di reddito d'impresa (imprese individuali)
- ⇒ le società/enti di ogni tipo (compresi i trust, con o senza personalità giuridica) non residenti in Italia a condizione di essere residenti in Paesi con i quali:
 - è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione
 - lo scambio di informazioni sia effettivo.

Sul punto, la CM 11/2016 ha chiarito che il Patent box si applica a tutti i soggetti residenti, in relazione alle attività produttive di redditi d'impresa, a prescindere:

- dalla natura giuridica
- dalla dimensione
- dal settore produttivo di appartenenza degli stessi

SOGGETTI ESCLUSI: l'accesso all'agevolazione è precluso ai seguenti soggetti:

PROFESSIONISTI	Titolari di reddito di lavoro autonomo
ALTRI SOGGETTI	Titolari di reddito d'impresa che determinano il reddito con metodologie diverse da quella analitica, quali ad esempio (CM 11/2016): <ul style="list-style-type: none"> ⇒ nuovo regime forfetario (L. 190/2014) ⇒ tonnage tax (artt. 155 - 161 del TUIR) ⇒ soc. agricole che esercitano l'opzione per determinare il reddito su base catastale
PROCEDURE CONCURSUALI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ imprese assoggettate a fallimento (o liquidazione coatta amministrativa) a partire dall'inizio dell'esercizio in cui interviene la sentenza di apertura della procedura ▪ società assoggettate alle procedure di amministrazione straordinaria grandi imprese in crisi dall'inizio dell'esercizio in cui interviene il decreto che apre la procedura

AMBITO OGGETTIVO

Sono oggetto dell'agevolazione i redditi derivanti dall'utilizzo di:

▪ software coperto da copyright	▪ disegni e modelli
▪ brevetti industriali	▪ processi/formule/informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale/commerciale/scientifico giuridicamente tutelabili
▪ marchi d'impresa (sino al 2016)	

TIPOLOGIE UTILIZZO BENI AGEVOLABILI: rientrano nell'ambito applicativo dell'opzione:

- la concessione in uso del **diritto all'utilizzo** dei suddetti beni immateriali
- l'uso diretto dei beni immateriali, per tale intendendosi l'utilizzo nell'ambito di qualsiasi attività che i diritti sui beni immateriali riservano al titolare del diritto stesso.

CALCOLO DELL'AGEVOLAZIONE

L'agevolazione consiste:

- ⇒ nella esclusione dal reddito (cd. "**detassazione**") di una quota parte del reddito
- ⇒ derivanti dalla concessione in uso a terzi o dall'utilizzo diretto dei beni immateriali agevolabili.

QUOTA DI REDDITO AGEVOLABILE

Beneficia del regime agevolato (detassazione per il 50% a regime, per il 2015 il 30% e per il 2016 il 40%) solo la quota parte di reddito determinata sulla base del rapporto tra spese sostenute per il bene immateriale e le spese sostenute dal contribuente.

Ai fini del calcolo dell'agevolazione occorre, quindi, determinare, in successione:

1. il reddito derivante dall'utilizzo (diretto o indiretto) dei beni immateriali;
2. la quota di tale reddito agevolabile in base alla percentuale di spese di ricerca e sviluppo (costi qualificati) rispetto alle spese complessive afferenti il bene (costi complessivi)
3. la variazione in diminuzione in Unico, applicando la percentuale prevista per il periodo di sostenimento delle spese.

MODIFICHE D.L. 50/2017

Nonostante, in un primo momento, il D.L. 3/2015 avesse esteso l'agevolazione anche ai **marchi commerciali** l'art. 56 del D.L. 24.04.2017, n. 50 ha **escluso** dal novero dei beni immateriali agevolati, i suddetti beni in linea con le direttive imposte dall'OCSE.

BENI AGEVOLABILI DAL 2017

Con decorrenza dal periodo d'imposta 2017, potranno essere detassati, nella misura del 50%, solo i redditi derivanti dall'utilizzo di:

- software protetto da copyright ;
- brevetti industriali;
- disegni e modelli;
- processi, formule ed informazioni, relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico.



Nota: La fuoriuscita dei marchi dal regime del patent box entra in **vigore dal periodo d'imposta 2017**, per cui restano salve e valide per tutto il quinquennio (ed in ogni caso non oltre il 30.6.2021), tutte le opzioni esercitate entro il periodo 2016; tuttavia in tal caso, al termine del primo quinquennio, l'opzione non potrà essere rinnovata.

Inoltre, il D.L. 50/2017 ha previsto che le disposizioni vigenti anteriormente all'esclusione continuano ad applicarsi comunque non oltre il 30.06.2021, relativamente alle opzioni esercitate per i primi 2 periodi d'imposta successivi a quelli in corso al 31.12.2014.

VINCOLO DI COMPLEMENTARIETA'

L'art. 56, D.L. 50/2017, ha apportato al regime del patent box un'ulteriore novità, concernente la detassazione dei redditi prodotti dall'utilizzo **congiunto di immobilizzazioni immateriali**.

In tal caso, saranno detassati nella misura del 50%, i redditi prodotti da immobilizzazioni immateriali (rientranti nella categoria dei beni agevolabili), appartenenti a singole tipologie di beni, collegati tra loro dal vincolo di complementarità e che, utilizzati congiuntamente, realizzano:

- un prodotto o una famiglia di prodotti;
- un processo o un gruppo di processi.



Nota: Diversamente dalle disposizioni della normativa previgente, dove il gruppo di beni doveva essere di proprietà dello stesso soggetto, e quindi veniva considerato quale unico bene immateriale, con le recenti modifiche è venuta meno la disposizione che il gruppo di beni debba necessariamente appartenere al medesimo soggetto e, di conseguenza, la fattispecie che tale gruppo di beni sia da considerarsi quale unica entità.